

Articolo 26**Soluzione delle Controversie**

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione e negoziazioni tra le Parti.

Articolo 27**Modifica**

Mediante accordo le Parti possono introdurre modifiche al presente Trattato, le quali diverranno parte integrante dello stesso per mezzo di un separato protocollo aggiuntivo, il quale entrerà in vigore in base alla procedura prevista dal paragrafo 1 dell'Articolo 28 del Trattato.

Articolo 28**Entrata in Vigore e Cessazione**

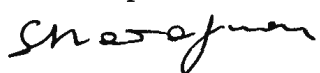
1. Il presente Trattato avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. La cessazione del presente Trattato avrà effetto allo scadere dei sei mesi successivi alla data della comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte, dell'esercizio della facoltà di recedere dal Trattato. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure di assistenza giudiziaria iniziate prima della cessazione medesima.
3. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica del
Kazakhstan

